

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 9 DEL 8 MARZO 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA**

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad euro 400.000. Ecco come usufruire dell'agevolazione per l'acquisto e l'ammodernamento dei registratori.

Pagina 6

■ **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2019**

Con la Circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019 sono state rese note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps e i massimali di reddito e il minimale contributivo per l'anno 2019.

Pagina 9

■ **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019**

Con la Circolare Inps n. 25 del 13.02.2019, sono state rese note le misure delle aliquote contributive per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2019 che quest'anno restano invariate rispetto al 2018. In particolare, l'aliquota contributiva è fissata al 24% per gli artigiani e 24,09% per i commercianti.

Pagina 12

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **CEDOLARE SECCA NEGOZI E BOTTEGHE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si rispondono ai quesiti sulla cedolare secca per negozi e botteghe. Analisi di un caso pratico di calcolo della convenienza della cedolare.

Pagina 17

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

## SCADENZARIO

### ■ **SCADENZARIO DAL 11.03.2019 AL 22.03.2019**

Pagina 27

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

#### **Bonus registratori di cassa: ecco il codice tributo**

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole per il funzionamento del credito d'imposta per i registratori di cassa, con la Risoluzione 33 del 1 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruirla. Infatti, allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato previsto un contributo per gli esercenti pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto o 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.

#### **Saldo e stralcio delle cartelle 2019 disponibile domanda online**

Il "saldo e stralcio" delle cartelle dal 1° marzo 2019 si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Parte il nuovo servizio "Fai da te", accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione all'agevolazione contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).

#### **Definizione agevolata liti: possibile compilare e trasmettere online la domanda**

E' possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. Ad annunciare la messa a disposizione sul sito internet delle Entrate del servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l'istanza per chiudere le liti fiscali pendenti, è la stessa amministrazione tramite un comunicato stampa.

#### **Esterometro e Spesometro: scadenza il 30 aprile 2019**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che contiene la modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonché proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l'uso di interfacce elettroniche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 05-03-2019.

### **Tassa annuale vidimazione libri sociali 2019 entro il 18 marzo**

Entro lunedì 18 marzo 2019 (il 16 cade di sabato), le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l'anno 2019. In generale, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

- ◆ sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell'anno di riferimento;
- ◆ è dovuta in misura fissa pari a:
  - ✓ € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2019 è di importo non superiore a € 516.456,90
  - ✓ € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2019 è di importo superiore a € 516.456,90
- ◆ è deducibile ai fini IRES e IRAP.

### **Iper ammortamento: chiariti i termini della perizia**

Ammesse all'iper ammortamento le spese sostenute in ambito Sanità 4.0, a chiarirlo la Circolare MISE del 1 marzo 2019, n. 48610 che ha fornito anche indicazioni di carattere generale in merito ai termini della perizia. Per quanto riguarda gli investimenti in ambito sanitario sono stati forniti chiarimenti in merito alle seguenti tipologie:

- ◆ apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- ◆ apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
- ◆ robot
- ◆ sistemi automatizzati da laboratorio

### **Eliminazione debiti causa accertamento: sopravvenienze non imponibili**

In base alla corretta applicazione dei principi contabili, lo stralcio della passività relativa ai costi disconosciuti comporta la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, non imponibile fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione da parte dell'amministrazione finanziaria nei precedenti esercizi per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali. A tal fine, sarà onere del contribuente predisporre e tenere la documentazione idonea a consentire all'amministrazione finanziaria di riscontrare la puntuale

riconduzione delle sopravvenienze agli accertamenti definiti e ai relativi versamenti effettuati.

**Requisiti PEX: la trasformazione societaria non interrompe il possesso**

Fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione, tali operazioni non interrompono, ai fini del computo del requisito per la PEX (participation exemption) il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando. E' questo in breve il chiarimento fornito con dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 6 marzo 2019.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA**

Per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. L'obbligo è stato inoltre anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti il cui volume d'affari sia superiore ad euro 400.000. Vediamo brevemente come usufruire dell'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA														
<b>PREMESSA</b>	<p><b>A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.</b></p> <p>L'applicazione di tale disposizione è <b>anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.</b></p> <p>Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, <b>l'acquisto o l'adattamento</b> degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stata prevista la concessione di un contributo.</p>													
<b>IL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il contributo previsto, sotto forma di credito d'imposta, è pari al <b>50% della spesa sostenuta</b> per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un tetto massimo di 250 euro; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">TIPOLOGIA DI SPESA</th> <th style="width: 25%;">CONTRIBUTO RICONOSCIUTO</th> <th style="width: 25%;">LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisto registratore telematico</td> <td rowspan="2">50% della spesa sostenuta</td> <td>250 €</td> </tr> <tr> <td>Adattamento vecchio registratore</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			TIPOLOGIA DI SPESA	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO	Acquisto registratore telematico	50% della spesa sostenuta	250 €	Adattamento vecchio registratore	50 €			
TIPOLOGIA DI SPESA	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO												
Acquisto registratore telematico	50% della spesa sostenuta	250 €												
Adattamento vecchio registratore		50 €												
<b>IL CODICE TRIBUTO</b>	<p>Il codice tributo da utilizzare è denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o</p>													

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

	<p>l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" ed è il <b>codice 6899</b>.</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere riportato nella <b>sezione "Erario"</b>, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". <b>Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa</b>, nel formato "AAAA"</p>
<p><b>LE MODALITÀ DI UTILIZZO</b></p>	<p>Le modalità di utilizzo del credito sono state disciplinate dal provv. dell'Agenzia prot. n° 49842 del 28/2/2019. Il credito d'imposta viene erogato ai soggetti che abbiano effettuato la spesa, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.</p> <p>Il credito <b>è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura</b> relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p> <p> Il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ assegni bancari e postali, circolari e non,</li> <li>◆ vaglia cambiari e postali,</li> <li>◆ addebito diretto in conto corrente,</li> <li>◆ bonifico bancario o postale,</li> <li>◆ bollettino postale,</li> <li>◆ carte di debito o di credito, prepagate</li> <li>◆ altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l'addebito in conto corrente</li> </ul>

### Esempio

La ditta Voglia di mare Srl ha, nel mese di marzo 2019, provveduto all'acquisto di un nuovo registratore di cassa per il quale ha sostenuto la spesa di 700,00 euro. La fattura viene regolarmente registrata entro fine marzo. La ditta in esame fa la liquidazione dell'Iva trimestralmente quindi potrà usufruire del credito d'imposta a partire dalla liquidazione del primo trimestre 2019 (16 aprile 2019) e compilare il modello F24 come segue.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	<b>6899</b>		<b>2019</b>		<b>250 00</b>
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					

**GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019**

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abitualmente** l'**attività di lavoro autonomo**, non rientranti nelle categorie Artigiani o Commercianti e non iscritti alle Casse di previdenza professionali, **nonché ai lavoratori parasubordinati**.

Con la **Circolare Inps n. 19 del 6 Febbraio 2019**, sono state rese **note** le **aliquote** contributive **complessivamente** dovute alla **Gestione Separata Inps**, per il **2019** pari al:

- ◆ **34,23%** per i soggetti non **iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita Iva** per i quali è prevista la **contribuzione aggiuntiva DIS-COLL**;
- ◆ **33,72%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita IVA** (ad esempio: co.co.co.);
- ◆ **25,72%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partita IVA** (i cosiddetti **professionisti "senza cassa"**);
- ◆ **24,00%** per i **soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria**.

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi** delle **aliquote contributive** applicabili per il **2019** e il **reddito minimo** e **massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare:

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2019	
<b>CONTRIBUENTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla <b>Gestione Separata Inps</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i c.d. "<b>professionisti senza cassa</b>", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;</li> <li>◆ i <b>soggetti</b> che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un <b>Albo professionale</b>, <b>non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa</b> per disposizione statutaria o per scelta;</li> <li>◆ i <b>collaboratori coordinati e continuativi</b>;</li> <li>◆ i <b>lavoratori autonomi occasionali</b><sup>1</sup>, se il <b>reddito annuo</b> derivante da tale attività è <b>superiore a € 5.000</b>, a prescindere dal numero dei committenti;</li> </ul>

<sup>1</sup> In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>venditori porta a porta</b>, se il <b>reddito</b> derivante da tale attività è <b>superiore a € 6.410,26</b>, a prescindere dal numero dei committenti;</li> <li>◆ gli <b>associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</b> (e non iscritti ad un Albo professionale);</li> <li>◆ i <b>soci-amministratori di Srl</b> che <b>contemporaneamente</b> partecipano al <b>lavoro</b> aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e ricoprono la carica di <b>amministratore percependo</b> per tale attività un <b>compenso</b>; interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012.</li> </ul>	
<b>ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2019</b>  (Circolare Inps n. 19 del 06.02.2019)	<b>Soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</b>	<b>34,23%</b> (33% + 0,72% <sup>2</sup> +0,51 <sup>3</sup> )
	<b>Soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e</b>	<b>33,72%</b> (33% + 0,72% <sup>4</sup> )
	<b>Soggetti titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria</b>	<b>25,72%</b> (25% + 0,72%)
	<b>Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</b>	<b>24,00%</b>
<b>MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2019</b>	Per il 2019 le aliquote contributive sono applicabili <b>fino ad un massimale di reddito</b> pari a <b>€ 102.543,00</b> . Il <b>minimale di reddito</b> valido per l' <b>accredito dei contributi</b> per una annualità intera, ammonta a <b>€ 15.878,00</b> .	
	<b>MASSIMALE DI REDDITO 2019</b> FINO AL QUALE OCCORRE VERSARE I CONTRIBUTI	<b>€ 102.543,00</b>
	<b>MINIMALE DI REDDITO 2019</b> (AI FINI DELL'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI)	<b>€ 15.878,00</b>

<sup>2</sup> Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

<sup>3</sup> Aliquota contributiva aggiuntiva, prevista dalla L. 81/2017, a carico dal 1° luglio 2017 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.

<sup>4</sup> Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

	Di seguito in sintesi le contribuzioni minime annue per le diverse categorie di iscritti:				
	<b>REDDITO MINIMO ANNUO</b>		<b>ALIQUOTA</b>	<b>CONTRIBUTO MINIMO ANNUO</b>	
	<b>2019</b>			<b>2019</b>	
	€ 15.878,00		24%	€ 3.810,72	
	€ 15.878,00		25,72%	€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)	
€ 15.878,00		33,72%	€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)		
€ 15.878,00		34,23%	€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)		
Per il versamento dei <b>contributi</b> in favore dei <b>collaboratori</b> , si deve tenere presente che le somme corrisposte <b>entro il 12 gennaio 2019</b> riferite a <b>prestazioni effettuate entro il 31.12.2018</b> si considerano <b>percepite</b> nel periodo d'imposta precedente, il <b>2018</b> (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle <b>aliquote contributive in vigore nel 2018</b> .					
<b>RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO</b>	Le <b>modalità</b> ed i <b>termini</b> per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le <b>percentuali di ripartizione dell'onere</b> tra il committente e percipiente <b>non hanno subito modifiche</b> ; si ha la seguente casistica:				
	<b>TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</b>	<b>RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO</b>	<b>SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO</b>	<b>TERMINE DI VERSAMENTO</b>	<b>CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Co.Co.Co</li> <li>◆ Venditore porta a porta</li> <li>◆ Lavoratore autonomo occasionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1/3 a carico del <b>collaboratore</b></li> <li>◆ 2/3 a carico del <b>committente</b></li> </ul>	Committente	Entro il <b>16 del mese successivo</b> a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>CXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>C10</b> per gli altri soggetti</li> </ul>
	<b>Associato in partecipazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>45%</b> a carico dell'<b>associato</b></li> <li>◆ <b>55%</b> a carico dell'<b>associante</b></li> </ul>	Associante (committente)	Entro il <b>16 del mese successivo</b> a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>CXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>C10</b> per gli altri soggetti</li> </ul>
<b>Lavoratore autonomo:</b>	<b>100%</b> a carico del <b>lavoratore autonomo</b>	Lavoratore	Entro il <b>termine di pagamento delle imposte sui redditi</b> (per il 2019: saldo 2018, 1° acconto 30.6.2019 e 2° acconto 30.11.2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>PXX</b> se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>◆ <b>P10</b> per gli altri soggetti</li> </ul>	

---

## INFORMAZIONE FISCALE

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019 ARTIGIANI E COMMERCianti

L'Inps ha recentemente pubblicato le **aliquote contributive per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2019**, con **Circolare del 13 febbraio 2019 n. 25**, che risultano essere:

- **per gli Artigiani pari al 24%**, già raggiunta nel 2018 (titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni)
- **per i Commercianti pari al 24,09%** (comprensiva del contributo di 0,9% per indennità di fine attività)
- per i **collaboratori** di età inferiore ai 21 anni pari alla misura del 21,45% (Artigiani) e 21,54% (Commercianti) (in aumento dello 0,45% rispetto al 2018).

Resta **ferma la riduzione del 50%** riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e, **per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Resta fermo anche il contributo **di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità (€7,44 annui)**.

La Circolare specifica **inoltre il reddito minimo su cui calcolare l'importo contributivo da versare**, che è pari a **€ 15.878,00** (rispetto ai € 15.710 del 2018).

Il **massimale di reddito annuo** su cui è dovuta la contribuzione è pari a:

- ◆ **€ 78.572,00** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriore al 01.01.1996** o con anzianità contributiva al 31.12.1995;
- ◆ **€ 102.543,00** per i **soggetti privi di anzianità al 31.12.1995**.

<b>CONTRIBUTI IVS 2019 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti</b>	
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p>Ai sensi della Legge n. 438/1992, il <b>contributo IVS</b> dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è calcolato <b>sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF</b> (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione);</li> <li>◆ è rapportato ai redditi prodotti <b>nello stesso anno al quale il contributo si riferisce</b> (quindi, per i contributi dell'anno 2019, ai redditi 2019, da dichiarare con il Modello Redditi 2020).</li> </ul>
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>artigiani</b>;</li> <li>◆ gli <b>esercenti attività commerciali</b>;</li> </ul> <p>che li versano per se e per i propri coadiuvanti/coadiutori.</p> <p>A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>collaboratori e coadiutori familiari</b>, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;</li> <li>◆ i <b>soci di srl</b> (il <b>socio di Srl commerciale</b> che svolge all'interno della società sia la funzione di <b>lavoratore in via prevalente e abituale</b>, sia quella di <b>amministratore</b>, ha l'obbligo di iscrizione <b>sia alla Gestione IVS commercianti</b> in qualità di <b>socio lavoratore</b>, <b>sia alla Gestione Separata Inps</b> in qualità di <b>amministratore</b>);</li> <li>◆ i <b>soci unici di srl unipersonale</b>;</li> <li>◆ i <b>soci accomandatari di sas</b>;</li> <li>◆ i <b>soci di snc</b>;</li> <li>◆ i <b>bagnini</b>, le <b>ostetriche</b>, gli <b>affittacamere</b>, nonché gli <b>operatori</b> e le <b>guide turistiche a specifiche condizioni</b> previste per i diversi settori.</li> </ul> <p>Gli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un "<b>contributo minimo obbligatorio</b>" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "<b>minimale</b>").</li> <li>2. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i <b>contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale</b>, fino al raggiungimento del <b>massimale annuo</b> ( calcolati sulla base delle aliquote riepilogate nella tabella).</li> <li>3. Qualora la somma dei contributi sul minimale e quelli a conguaglio versati nel 2019 è inferiore rispetto ai redditi realizzati nel 2019 è dovuto un <b>ulteriore saldo da versare entro i termini di pagamento delle imposte nel 2020</b>.</li> </ol>

<b>CONTRIBUTO MINIMO FISSO 2019</b>	<b>Per l'anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00. Di conseguenza i contributi obbligatori annui e mensili calcolati sul reddito "minimale" risultano i seguenti:</b>				
		<b>Artigiani</b>		<b>Commercianti</b>	
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)		€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)	
		Importo mensile € 318,18		Importo mensile € 319,37	
	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (fino al mese di compimento del 21° anno)	€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)		€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)	
	Importo mensile € 284,44		Importo mensile € 285,63		
<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019</b>	<b>Reddito</b>	<b>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori &gt; 21 anni</b>		<b>Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni</b>	
		<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
	<b>Fino a 47.143€</b>	<b>24%</b>	<b>24,09%</b>	<b>21,45%</b>	<b>21,54%</b>
	Da 47.143 € a 78.572*€	25%	25,09%	22,45%	22,54%
	*Per la seconda fascia di reddito si conferma l' incremento di un punto sull'aliquota dovuta per tutte le categorie N.B. Resta confermata la riduzione 50% per i contribuenti > 65 anni già pensionato				
<b>IMPRESE FAMILIARI</b>	Nelle <b>Imprese familiari</b> i contributi eccedenti il minimale si calcolano come segue:				
	a) <b>imprese familiari legalmente costituite:</b> va tenuto conto della quota di reddito denunciata dal titolare e da ciascun collaborator ai fini fiscali ; b) <b>aziende non costituite in imprese familiari:</b> il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa.				

<b>AFFITTACAMERE</b>	<p>Gli esercenti attività di Affittacamere e produttori di III e IV gruppo non <b>sono soggetti all'osservanza del minimale annuo</b> di reddito<sup>5</sup>.</p> <p>Sono tenuti quindi al solo versamento dei <b>contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito</b>, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.</p>
<b>REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO</b>	<p>Non è stata apportata alcuna modifica per il 2019 al <b>regime contributivo agevolato</b><sup>6</sup> dei cd. contribuenti "forfettari".</p> <p>Di conseguenza la prevista riduzione contributiva del 35%, <b>si applicherà nel 2019 automaticamente ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018</b> che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia. <b>Devono dare comunicazione</b> per questa opzione invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>I soggetti che hanno intrapreso nel 2018 una nuova attività</b> d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato; il termine perentorio era fissato al 28 febbraio 2019.</li> <li>◆ <b>I soggetti intraprendono una nuova attività nel corso nel 2019</b>, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.</li> </ul>
<b>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</b>	<p>Il pagamento dei <b>contributi obbligatori 2019 dovuti sul minimale di reddito</b> deve essere effettuato, tramite modello F24, in <b>quattro rate</b> alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>16 maggio 2019</b></li> <li>◆ <b>20 agosto 2019</b></li> <li>◆ <b>18 novembre 2019</b></li> <li>◆ <b>17 febbraio 2020</b></li> </ul> <p>Invece gli <b>acconti dei contributi 2019</b> eventualmente dovuti <b>sulla quota eccedente il minimale</b> devono essere versati <b>entro i termini delle imposte sui redditi</b> delle persone fisiche, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ entro il <b>01.07.2019</b> (in quanto il 30 giugno cade di domenica ) oppure 20 agosto con maggiorazione dello 0,40% - a titolo di <b>1ª rata di acconto 2019</b> (50% dell'acconto totale);</li> <li>◆ entro il <b>2 dicembre 2019</b>, a titolo di <b>2ª rata di acconto</b> (restante 50% del totale).</li> </ul> <p>L'eventuale ulteriore <b>saldo 2019</b> andrà versato <b>in sede di Redditi 2019</b>, quindi entro il <b>30.6.2020</b></p>

<sup>5</sup> cfr. circolare n. 12 del 22 gennaio 2004

<sup>6</sup> legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.

<b>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</b>	<p>Si ricorda che già <b>dall'anno 2013</b>, l'Inps <b>non invia più le comunicazioni con i dati e gli importi utili per il pagamento</b> della contribuzione dovuta, in quanto le informazioni possono essere facilmente <b>prelevate</b>, dal contribuente o da un suo delegato, <b>nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24"</b>, da cui è possibile anche visualizzare e stampare il modello per il pagamento. All'applicazione si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "Servizi on line" del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p>
---	---

## CEDOLARE SECCA NEGOZI E BOTTEGHE

### INTRODUZIONE

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un'importante novità nel quadro della c.d. cedolare secca, in particolare è stato previsto che possa essere estesa la tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, anche ai contratti di locazione che abbiano ad oggetto immobili della categoria C1, ovvero negozi e botteghe.

Ricordiamo che l'adesione alla cedolare secca esenta dal pagamento, oltre che dall'Irpef e dalle addizionali regionali e comunali, anche da imposta di registro e imposta di bollo.

In linea generale possiamo affermare che l'opzione per la cedolare secca è conveniente in presenza di alti redditi e bassi oneri deducibili e spese detraibili ma è opportuno vagliare ogni singolo caso.

Cerchiamo di capire il suo funzionamento e indicativamente la sua convenienza economica.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** può optare per la cedolare secca?
2. **Quali immobili** possono essere oggetto della cedolare secca?
3. **Come funziona** la tassazione con cedolare secca?
4. È possibile optare per la cedolare secca sui **contratti in essere**?
5. Come si effettua l'**opzione**?
6. È possibile **revocare l'opzione**?
7. La cedolare secca è vantaggiosa anche per l'affittuario?
8. **A quanto ammontano le imposte di registro e di bollo** che la cedolare secca permette di non pagare?
9. Quali sono le **sanzioni** inerenti alla registrazione del contratto in cedolare secca?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI PUÒ OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA?

**R.1.** Possono optare per il regime della cedolare secca le **persone fisiche** titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

**In caso di contitolarità** dell'immobile, ogni locatore, distintamente, può scegliere se esercitare o meno l'opzione.

### D.2. QUALI IMMOBILI POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA CEDOLARE SECCA?

**R.2.** La disciplina antecedente la Legge di Bilancio 2019 prevedeva che possono essere assoggettati a cedolare secca quei contratti che abbiano ad oggetto unità immobiliari che appartengono alla categoria catastale A (escluso A/10) e locati ad uso abitativo. Grazie alla L.145/2018 (legge di Bilancio 2019) sono inclusi nell'ambito applicativo della cedolare secca anche le unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1**, (negozi e botteghe), di superficie **fino a 600 metri quadrati**, escluse le pertinenze (anche se locate congiuntamente). La norma precisa che, nel considerare il limite dei 600 mq non devono essere considerate le pertinenze indipendentemente dal fatto che queste vengano locate insieme all'immobile principale o in un contratto a parte.

In merito ai soggetti a cui i negozi e le botteghe vengono locati, conduttori, non vige alcuna restrizione.

### D.3. COME FUNZIONA LA TASSAZIONE CON CEDOLARE SECCA?

**R.3.** La Cedolare Secca è un **regime di tassazione “agevolato”, opzionale e sostitutivo dell'Irpef** e relative addizionali, applicabile ai redditi fondiari. I redditi derivanti da contratti di locazione quindi, anziché essere sommati al totale degli altri redditi che costituiscono la base imponibile Irpef, vengono considerati a parte e sottoposti ad una tassazione sostitutiva. In generale, l'aliquota ordinaria è pari al **21%** e si applica al 100% del canone di locazione annuo percepito dal soggetto che esercita l'opzione.

**Coloro che optano per la cedolare secca, sono inoltre esentati dal versamento delle imposte di registro e di bollo per la prima registrazione, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione.**

I redditi assoggettati a Cedolare Secca sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni. Dall'altra parte, invece, il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico ecc.).

In merito alle modalità di calcolo e le scadenze dell'imposta sostitutiva, queste sono analoghe all'IRPEF; unica differenza è rappresentata dalla misura dell'acconto, che è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.



**A partire dal 2021** con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, **la misura dell'acconto aumenterà dall'attuale 95% al 100%**, uniformandosi così all'IRPEF.

Il saldo si versa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

SCADENZA ACCONTO	SCADENZA SALDO
<b>30 Novembre</b>	<b>30 Giugno</b>

Infine, per il versamento della cedolare secca nel modello di versamento F24 vanno indicati i seguenti codici tributo

- ◆ 1840 - Acconto prima rata
- ◆ 1841 - Acconto seconda rata o unica soluzione
- ◆ 1842 - Saldo

#### **D.4. È POSSIBILE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI IN ESSERE?**

**R.4.** Il regime della cedolare secca su negozi e botteghe **non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.**

Poniamo ad esempio il caso del Sig. Bianchi, il quale affitta un negozio C1 alla ditta Capelli splendenti snc. Il contratto era regolarmente in corso alla data del 15 Ottobre ed è scaduto il 30 Novembre. Il 1° Dicembre si è provveduto al rinnovo del contratto ma non è stato possibile applicare la cedolare secca in quanto la disciplina non era ancora in vigore a quella data. Il 10 gennaio il contratto è stato risolto anticipatamente ed è stato stipolato un nuovo contratto. Il nuovo contratto, tuttavia, non può essere assoggettato alla cedolare secca.

Qualora invece il contratto originario fosse scaduto il 31 dicembre e rinnovato il 1° gennaio, quest'ultimo avrebbe potuto tranquillamente usufruire della cedolare secca. Discorso analogo in tutti i casi di scadenza e successivo rinnovo nel 2019

#### **D.5. COME SI EFFETTUA L'OPZIONE?**

**R.5.** Una volta verificati i requisiti per l'adesione, è possibile optare per la cedolare secca in sede di registrazione o in ciascuna annualità contrattuale successiva, presentando il **modello RLI** debitamente compilato.

L'opzione comporta l'applicazione delle regole della cedolare secca per **l'intero periodo della durata del contratto** o per la parte residua in caso di adesione in sede di annualità successiva. In sede di proroga, è necessario confermare l'opzione contestualmente alla comunicazione.

#### **D.6. È POSSIBILE REVOCARE L'OPZIONE?**

**R.6.** Per revocare l'opzione precedentemente esercitata **è possibile** procedere alla **revoca dell'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva**, presentando il modello RLI debitamente compilato e versando le relative imposte di registro. In caso di rinnovo del contratto invece è sufficiente non rinnovare l'opzione.

#### **D.7. LA CEDOLARE SECCA È VANTAGGIOSA ANCHE PER L’AFFITUARIO?**

**R.7.** Indirettamente i benefici dell’adesione alla cedolare secca si ripercuotono anche sui conduttori in quanto l’entità dei canoni, non essendo assoggettabile agli adeguamenti ISTAT, rimane invariata per tutta la durata del contratto. Inoltre il conduttore non dovrà corrispondere annualmente la sua quota di imposta di registro.

A causa della tassazione inferiore potrebbe anche accadere che il proprietario del negozio o della bottega decida di diminuire i canoni di locazione e venire incontro alle esigenze di chi esercita un’attività commerciale nei propri locali.

#### **D.8. A QUANTO AMMONTANO LE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO CHE LA CEDOLARE SECCA PERMETTE DI NON PAGARE?**

**R.8.** Le imposte di registro e di bollo che la cedolare secca permette di non pagare sono, in caso di:

- ◆ **Registrazioni** → imposta di registro pari al 2% del canone annuo, imposta di bollo pari a 16 euro ogni 100 righe o 4 pagine;
- ◆ **Annualità successive** → imposta di registro pari al 2% del canone annuo;
- ◆ **Proroghe** → imposta di registro pari al 2% del canone annuo;
- ◆ **Risoluzione** → imposta di registro pari a 67 euro.

Cerchiamo di schematizzarlo ulteriormente con l’aiuto di una tabella.

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>
PRIMA REGISTRAZIONE	2% canone annuo	16€ ogni 100 righe/4 pagine
ANNUALITÀ SUCCESSIVE	2% canone annuo	
PROROGA CONTRATTO	2% canone annuo	
RISOLUZIONE CONTRATTO	67 €	

**D.9. QUALI SONO LE SANZIONI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA?**

**R.9.** In caso di **tardiva registrazione del contratto di locazione** a cedolare secca il locatore è comunque tenuto al versamento delle sanzioni amministrative commisurate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (anche se il pagamento di detta imposta, per effetto dell'opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca (Circolare n.26/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate).

In caso di **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga**, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.



Per le violazioni sopra elencate è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** anche con riferimento all'eventuale omesso versamento dell'imposta e alla mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione nella dichiarazione.

## CASI RISOLTI

La signora Bianca Rossi ha dato in locazione il negozio, ereditato dal padre, a partire dal 1° Aprile 2018 ad un canone annuo di 10.000 euro. In prossimità dell'inizio della seconda annualità si rivolge al suo commercialista per fare un calcolo di convenienza circa la possibilità di aderire o meno alla cedolare secca estesa dalla Legge di Bilancio 2019 anche a negozi e botteghe.

Dopo aver verificato che il negozio locato possiede i requisiti affinché si possa aderire alla cedolare secca, è opportuno valutare che l'adesione comporterebbe l'esenzione dal pagamento dell'**imposta di registro** nella misura del 2% del canone annuo ottenendo quindi così un risparmio di imposta pari a 200 €.

La sig.ra Rossi ha un contratto di lavoro dipendente di 30 ore a settimana per il quale percepisce un reddito pari a 20.000 euro.

La sig.ra Rossi quindi, grazie al contratto di locazione e al reddito da lavoro dipendente, ha un reddito complessivo di € 30.000,00<sup>7</sup>. In questo caso, senza considerare le eventuali detrazioni, le imposte da pagare nel caso di tassazione ordinaria o di adesione alla cedolare secca sono così schematizzate:

	<b>REDDITO</b>	<b>IRPEF<sup>8</sup></b>	<b>IRPEF + CEDOLARE</b>
<b>Lavoro dipendente</b>	20.000,00		4.800,00
<b>Canoni di locazione</b>	10.000,00		2.100,00
<b>Reddito complessivo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>6.900,00</b>

Senza considerare le detrazioni, la signora Rossi, applicando la cedolare secca, andrebbe a risparmiare 630 euro di imposte che, sommate al risparmio sull'imposta di registro, danno un risparmio complessivo di 830 euro.

È necessario però procedere ad una valutazione più completa prendendo in considerazione anche le detrazioni di cui, solitamente, la Sig.ra Rossi usufruisce. Per fare ciò, il commercialista della sig.ra Rossi decide di prendere in considerazione le ultime tre dichiarazioni dei redditi, dalle quali risultano detrazioni pari a

- 2.000 nell'anno 2016
- 4.000 nell'anno 2017
- 8.000 nell'anno 2018

<sup>7</sup> Per semplificare consideriamo che gli importi in esame siano già al netto delle deduzioni.

<sup>8</sup> Per semplificare non sono state prese in considerazione le addizionali e l'imposta di registro

Cerchiamo quindi di valutare l'impatto dei differenti casi di detrazione, verificatisi negli anni precedenti, sul reddito complessivo di 30.000 euro, sia nel caso di tassazione ordinaria che nel caso di opzione per la cedolare secca.

L'Irpef di partenza è di euro 7.530 nel caso di tassazione ordinaria mentre è di 4.800 euro nel caso in cui si opti per la cedolare secca.

DETRAZIONI	TASSAZIONE ORDINARIA	SCELTA CEDOLARE SECCA		
	IRPEF 7.530,00	IRPEF 4.800,00	CED. SECCA 2'100,00	TOTALE IMPOSTE PAGATE
<b>2.000,00</b>	5.530,00	2.800,00	2.100,00	4.900,00
<b>4.000,00</b>	3.530,00	800	2.100,00	2.900,00
<b>8.000,00</b>	0	0	2.100,00	2.100,00

Dalla tabella si evidenzia che generalmente la cedolare è più vantaggiosa ma, a fronte di una detrazione di 8.000 euro, che causa l'annullamento dell'Irpef dovuta (e di conseguenza anche delle relative addizionali), la cedolare secca non è conveniente in quanto non può essere ridotta dalle detrazioni ed è comunque dovuta per intero. In questo caso, infatti, si verifica **l'incapienza d'imposta** per cui i benefici delle detrazioni (8.000 euro) sono limitati all'ammontare Irpef e quindi, nel caso di opzione per la cedolare secca, 3.200 euro di detrazioni verrebbero perse.

Come è possibile notare, oltre alle variabili "reddito" e "aliquote", prima di optare per il regime della cedolare secca è bene considerare il totale delle detrazioni a cui si ha diritto, in quanto queste ultime non possono essere fatte valere sulle imposte tassate con imposta sostitutiva. Nei casi di detrazioni pari a 2.000 e a 4.000 euro l'adesione alla tassazione sostitutiva è conveniente e la convenienza aumenta in considerazione del fatto che non debba essere versata l'imposta di registro.

<b>DETRAZIONI</b>	<b>TASSAZIONE ORDINARIA IRPEF</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>IREPEF + CEDOLARE SECCA</b>	<b>RISPARMIO D'IMPOSTA PER EFFETTO DELL'OPZIONE</b>
2.000	5.530,00	200	4.900,00	830
4.000	3.530,00	200	2.900,00	830
8.000	0	200	2.100,00	-1.900

Per ottenere una valutazione che si avvicini il più possibile alla realtà sarà quindi necessario stimare in via preventiva l'ammontare delle detrazioni a cui si ipotizza di avere diritto nel corso del 2019; successivamente si potrà avere un quadro completo e intraprendere la scelta più conveniente.

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

**Risposta 70 del 6 marzo 2019**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione societaria, le stesse non interrompono, ai fini del computo del requisito PEX, il periodo di possesso della partecipazione il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

---

**Risposta 71 del 7 marzo 2019**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento chiarendo che, previa idonea documentazione, non sono imponibili

---

## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 11.03.2019 AL 22.03.2019

Venerdì <b>15 Marzo 2019</b>	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nel mese di febbraio 2019.
Venerdì <b>15 Marzo 2019</b>	I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio 2019, risultanti da DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Venerdì <b>15 Marzo 2019</b>	I commercianti al minuto e assimilati, e gli operatori della grande distribuzione che adottano, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono registrare le operazioni effettuate nel mese di febbraio per le quali è stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.
Venerdì <b>15 Marzo 2019</b>	Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di febbraio. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l'imponibile complessivo e l'ammontare dell'Iva complessiva distinto per aliquota.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti e gli organismi pubblici devono effettuare il versamento di: <ul style="list-style-type: none"><li>♦ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di febbraio;</li><li>♦ addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;</li></ul>

	◆ l'Iva mensile.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I contribuenti Iva devono versare in unica soluzione o come prima rata, l'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di febbraio.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare l'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di febbraio.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di febbraio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di febbraio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Lunedì <b>18 Marzo 2019</b>	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria.

---

Mercoledì **20 marzo 2019**

Coloro che intendono opporsi all'utilizzo, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti le erogazioni liberali effettuate nel 2018, devono esprimere il proprio rifiuto.

---